

**AZIENDA CASA EMILIA – ROMAGNA DELLA
PROVINCIA DI RIMINI**

STATUTO

Modifiche adottate dal CDA in data 19/05/2014 ed approvate dalla
Conferenza degli Enti in data 10/12/2015

**Predisposto dal Consiglio di Amministrazione, e sottoposto alla
approvazione della Conferenza degli Enti, ai sensi dell'art. 48
lettera a) della L.R. 08.08.2001 n° 24.**

Art. 01 Denominazione, natura giuridica ed ambito territoriale.

1. L'Azienda Casa Emilia - Romagna (ACER) della Provincia di Rimini, istituita per trasformazione con la legge regionale 8 agosto 2001, n. 24, nel seguito denominata "Legge" è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e organizzativa, patrimoniale, contabile e di proprio Statuto.
2. L'Azienda costituisce lo strumento del quale i Comuni della Provincia e la stessa Amministrazione Provinciale si avvalgono, ai sensi della L.R. 08.08.2001 n° 24, per la gestione unitaria del patrimonio di ERP e per l'esercizio delle proprie funzioni nel campo delle politiche abitative.
3. L'Azienda ha la propria sede legale in Rimini, Via Novelli, 13; il Consiglio di Amministrazione può stabilire eventuali sedi decentrate o uffici periferici operativi.
4. Per il perseguimento delle finalità ad essa attribuite, l'attività dell'ACER si svolge senza limiti territoriali

Art. 02 Compiti.

1. L'ACER svolge quali compiti istituzionali le seguenti attività:
 - a) la gestione di patrimoni immobiliari, ivi compresi gli alloggi di ERP, e la manutenzione, gli interventi di recupero e qualificazione degli immobili, ivi compresa la verifica dell'osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni;
 - b) la fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi o urbanistici o di programmi complessi;
 - c) la gestione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie, tra cui le agenzie per la locazione e lo sviluppo di iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione;
 - d) la prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi di ERP e di abitazioni in locazione, ivi compresa l'attività di amministrazione condominiale di alloggi erp e non erp.
2. L'attività di cui al comma 1, prestata a favore di Comuni, Province ed altri Enti pubblici, compreso lo Stato, avviene di norma attraverso la stipula di apposita convenzione che stabilisce i servizi prestati, i tempi e le modalità di erogazione degli stessi ed i proventi derivanti dall'attività.
3. L'ACER può svolgere le predette attività a favore di soggetti privati nelle forme contrattuali del diritto civile, secondo criteri di redditività. A tal fine può quindi costituire società di capitali o acquisire partecipazioni nelle stesse, in consorzi o associazioni di diritto privato, nonché attuare iniziative per addivenire a forme di collaborazione con soggetti privati o pubblici, realizzando forme associative e/o di cooperazione nei modi previsti dalla legislazione vigente.
4. L'ACER continua ad esercitare le funzioni attribuite agli Istituti Autonomi per le Case Popolari comunque denominati dalla legislazione nazionale di settore.
5. L'ACER, con delibera della Conferenza degli Enti, può costituire o partecipare a società di scopo per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1, nonché delle attività

strumentali allo svolgimento degli stessi, ovvero delle attività inerenti alle politiche abitative degli Enti locali di seguito individuate:

- a) realizzazione di interventi edilizi, anche mediante l'acquisto, la costruzione ed il recupero di immobili anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, nonché programmi di edilizia residenziale, attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici o privati;
- b) acquisto di terreni fabbricabili necessari all'attuazione degli interventi di cui alle lettere a), c), d) del presente comma con facoltà di alienarli, quando ciò risulti utile e conveniente;
- c) progettazione di programmi integrati, programmi di recupero urbano, programmi di edilizia residenziale, e/o esecuzione di opere di edilizia residenziale e sociale e di urbanizzazione propri o per conto di enti pubblici o di privati;
- d) realizzazione di nuove costruzioni e/o di recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia con finalità sociale;
- e) gestione del patrimonio proprio e di altri enti pubblici comunque realizzato o acquisito, nonché svolgimento di ogni altra attività edilizia coerente con le politiche abitative e con i criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- f) stipula di convenzioni con gli enti locali e con altri operatori pubblici o privati per la progettazione e/o l'esecuzione delle azioni consentite ai sensi del presente comma;
- g) interventi, mediante risorse proprie non vincolate ad altri scopi istituzionali dell'ACER, realizzando abitazioni, allo scopo di locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi;
- h) servizi alla persona, con riferimento particolare agli anziani ed alle categorie speciali di utenti di alloggi in locazione;
- i) attività di gestione ed amministrazione condominiale;
- j) attività di mediazione dei conflitti abitativi, in particolare degli assegnatari di edilizia residenziale pubblica;
- k) ogni altro compito non in contrasto con le norme che regolano le società di capitali e le politiche abitative.

6. La gestione aziendale deve ispirarsi a criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, sotto il vincolo dell'economicità.

Art. 03 Enti locali partecipanti e quote di partecipazione.

1. Le quote di partecipazione degli Enti locali confluiti nell'ACER sono determinate secondo i criteri fissati dall'art. 40, c. 3 della Legge.
2. Le quote di partecipazione dei Comuni sono aggiornate dalla Conferenza degli Enti secondo i risultati del Censimento della popolazione e comunque ogni tre anni sulla base delle rilevazioni statistiche della popolazione residente aggiornate al 31 Dicembre dell'anno precedente effettuate dalla Camera di Commercio. Tale modificazione non comporta variazione delle quote assegnate all'Amministrazione Provinciale di Rimini.

Art. 04 Patrimonio dell'ACER.

Il patrimonio dell'ACER della Provincia di Rimini è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili già di proprietà dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Rimini oltre che dai rapporti attivi e passivi già esistenti per il citato Istituto; per effetto di quanto disposto dall'art. 49 della Legge in ordine al trasferimento degli immobili IACP ai Comuni, il patrimonio

- immobiliare dell'ACER subisce, nei tempi e con le modalità prescritte, le conseguenti variazioni;
- b) da beni mobili e immobili conseguiti tramite eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che pervengano all'Azienda, previa accettazione da parte della stessa;
 - c) dal patrimonio di altri enti, aziende, od altri soggetti pubblici e privati di cui venga disposta la fusione o incorporazione nell'Azienda od il conferimento all'Azienda;
 - d) da tutti gli apporti di carattere patrimoniale conseguenti a disposizioni legislative; dagli immobili realizzati o acquisiti parzialmente o totalmente mediante contributi pubblici ai sensi di legge;
 - e) dal fondo di riserva ordinario e dagli utili devoluti ad aumento del patrimonio;
 - f) da tutti i beni ed i fondi liquidi comunque acquisiti in proprietà dall'Azienda nell'esercizio delle proprie attività;
 - g) da partecipazioni azionarie di cui al precedente art. 2, da obbligazioni o altri titoli inventariati a norma di legge.

Art.05 Organi Istituzionali.

Sono Organi dell'ACER:

- a) la Conferenza degli Enti;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art.06 Conferenza degli Enti.

1. La Conferenza degli Enti è composta dai seguenti membri:
 - a) il Presidente della Provincia, o suo delegato, che la presiede;
 - b) i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni della provincia.Le deleghe possono essere rilasciate nel rispetto dello Statuto dei singoli enti e dell'ordinamento degli enti locali.
2. La Conferenza degli Enti è convocata dal Presidente della Provincia con lettera raccomandata, con preavviso spedito almeno otto giorni prima per la prima convocazione; la seconda convocazione potrà essere indetta dopo ventiquattro ore presso la sede dell'ACER o in sedi diverse. La Conferenza degli Enti è convocata in via ordinaria due volte l'anno. Essa è inoltre convocata quando il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta scritta di almeno la metà dei suoi componenti in carica, o su richiesta scritta e motivata del Collegio dei revisori dei conti. In caso di urgenza, il Presidente riunisce la Conferenza degli Enti previo avviso da inviare, anche via telefax, entro la giornata precedente la seduta. Il Presidente dell'ACER partecipa ai lavori della Conferenza degli Enti senza diritto di voto.
3. A ciascuno dei componenti della Conferenza è riconosciuto un diritto di voto pari alla quota posseduta, come determinata dal precedente art. 3, comma 1.
4. Le sedute della Conferenza degli Enti non sono pubbliche.
5. La Conferenza degli Enti può, comunque, ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti alla Conferenza stessa, e può rendere pubblica una seduta con propria deliberazione motivata, stabilendo in tal caso le modalità e le forme dell'avviso di convocazione. Alle sedute della Conferenza partecipano i Consiglieri di Amministrazione, i Revisori dei Conti ed il Direttore Generale o Dirigente delegato.

6. La Conferenza degli Enti delibera:
 - a) lo Statuto e le sue modifiche;
 - b) i programmi pluriennali e annuali di attività;
 - c) il bilancio di previsione, ed il bilancio di esercizio ;
 - d) la costituzione o partecipazione a società di scopo;
 - e) le operazioni finanziarie che impegnino il bilancio per più di un esercizio;
 - f) la nomina del Presidente dell'ACER, del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio dei revisori dei conti secondo quanto disposto dall'art. 46 e 47 della Legge;
 - g) la trasformazione e lo scioglimento dell'ACER.

7. La Conferenza degli Enti è validamente riunita:
 - a) in prima convocazione quando siano presenti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di titolarità ed almeno la maggioranza del numero dei componenti di diritto.
 - b) in seconda convocazione, la Conferenza degli Enti è validamente riunita quando siano presenti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote.
8. Le deliberazioni sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti.
9. Fanno eccezione i seguenti casi, per i quali le deliberazioni vengono approvate con le maggioranze di seguito riportate:
 - a) la trasformazione e lo scioglimento dell'ACER, che richiede un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei tre quarti del valore dell'ACER e la maggioranza assoluta dei componenti la Conferenza;
 - b) l'approvazione dello Statuto e delle sue modifiche che richiede un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei tre quarti del valore dell'ACER e la maggioranza assoluta dei componenti la Conferenza;
 - c) la costituzione o partecipazione a società di scopo e l'approvazione di operazioni finanziarie che impegnino il bilancio per più di un esercizio, che richiedono un numero di voti che rappresenti la maggioranza del valore dell'ACER.

10. Il Direttore dell'ACER o Dirigente delegato funge da Segretario della Conferenza, coadiuvato da un Funzionario o collaboratore dell'Azienda per la redazione del verbale.

Art. 07 Consiglio di Amministrazione.

1 L'ACER è retta da un Consiglio di Amministrazione nominato dalla Conferenza degli Enti ed è formato dal Presidente e da altri due componenti, appartenenti ad entrambi i generi.

2 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e può essere rimosso e sostituito nei casi e con le modalità previste dalla Legge.

3 I poteri, i doveri e le responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono regolati dalle norme previste dal Codice civile per gli amministratori di società per azioni, in quanto applicabili.

Art. 08 Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i poteri di governo e di gestione dell'ACER che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla Conferenza degli Enti. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Vice Presidente e può affidare deleghe operative ai componenti del Consiglio.
2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) predisporre i bilanci e gli atti di programmazione, da sottoporre all'approvazione della Conferenza degli enti;
- b) delibera le misure organizzative, approvando criteri, procedure, livelli, e, in casi di particolare rilevanza per la struttura, deleghe di responsabilità operativa;
- c) definisce criteri ed indirizzi specifici di acquisizione ed uso delle risorse;
- d) verifica i risultati economici e qualitativi delle attività e dei servizi;
- e) approva il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento e la dotazione organica del personale e tutti i regolamenti interni.

3 Il Consiglio di Amministrazione inoltre delibera sulle seguenti materie:

- a) nomina, revoca e risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore Generale, dei Dirigenti e dei dipendenti e designazione dei loro eventuali sostituti;
- b) determinazione del trattamento economico del Direttore Generale, dei Dirigenti e dei dipendenti;
- c) approvazione dei programmi di intervento sul proprio patrimonio;
- d) aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, autorizzazione alla stipula dei relativi contratti d'appalto e alla loro eventuale risoluzione;
- e) composizione delle commissioni preposte all'aggiudicazione degli appalti;
- f) composizione delle commissioni per la selezione del personale, approvazione degli accordi sindacali aziendali, dei contratti integrativi e materie affini;
- g) approvazione dei risultati delle selezioni per l'assunzione del personale, costituzione, gestione e cessazione dei rapporti di lavoro;
- h) cessioni, permuta ed ogni operazione che diminuisca la consistenza patrimoniale immobiliare dell'ACER, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla Conferenza degli Enti;
- i) accettazione di donazioni, legati, obbligazioni, lasciti, eredità, acquisti, apporti di carattere patrimoniale ed ogni operazione che aumenti la consistenza patrimoniale immobiliare dell'ACER;
- j) approvazione delle convenzioni con enti locali, società o privati;
- k) transazioni, con l'esclusione di quelle previste dall'art. 183 del codice di procedura civile;
- l) programmazione dell'attività di ricerca e di documentazione;
- m) partecipazione a federazioni, associazioni, enti, consorzi e simili;
- n) approvazione di disposizioni applicative di norme comunitarie, nazionali e regionali relative alle ACER od agli IACP comunque denominati e vigilanza sulla loro applicazione;
- o) stabilire eventuali sedi decentrate o uffici periferici operativi.

4 Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega. Non sono comunque delegabili le seguenti materie:

- a) gli atti, provvedimenti e funzioni di cui ai precedenti comma 2 e comma 3, lett. a) e b);
- b) approvazione dei programmi di intervento sul proprio patrimonio, dei progetti, dei collaudi e delle relazioni finali di spesa di cui ai programmi di intervento, quando i lavori siano di importo a base d'asta superiore a 200.000 Euro;
- c) aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, autorizzazione alla stipula dei relativi contratti d'appalto ed alla loro eventuale risoluzione, quando gli stessi siano di importo a base d'asta superiore a 200.000 Euro.

Art. 09 Requisiti di onorabilità e professionalità dei membri del Consiglio di

Amministrazione.

1. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità, ai sensi di quanto disposto dalla Legge.
2. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le cause di decadenza e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
3. La professionalità dei Consiglieri è attestata da *curriculum* che documenti la competenza nel campo della pubblica amministrazione, con particolare riguardo per le attività statutarie ACER, e le funzioni già svolte. La Conferenza degli Enti nell'effettuare le nomine valuta i *curricula* prodotti.

Art. 10 Incompatibilità e decadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione.

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione e decadono dalla carica ove nominati:
 - a) i dipendenti dell'ACER;
 - b) coloro che abbiano liti pendenti con l'ACER o con l'ex IACP o che abbiano debiti o crediti verso di essi derivanti da rapporti di diritto privato;
 - c) i parenti ed affini fino al quarto grado fra loro; la relativa incompatibilità colpisce il meno anziano di nomina e, in caso di nomina contemporanea, è considerato come anziano il più vecchio di età;
 - d) coloro che abbiano parti in servizi di riscossioni, somministrazioni ed appalti interessanti l'ACER o l'ex IACP. Qualora la causa di incompatibilità insorta successivamente alla nomina sia rimossa entro il termine di 30 giorni, la decadenza non può essere dichiarata;
 - e) i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'ACER;
 - f) i Sindaci, il Presidente della Provincia, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali e provinciali presso uno dei Comuni o la Provincia cui si riferisce l'ACER;
 - g) coloro che ricadano nei casi di incompatibilità previsti dalle leggi vigenti.
2. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, espresso per iscritto non partecipino a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.
3. In caso di decadenza, dimissioni o morte dei componenti il Consiglio di Amministrazione, la Conferenza degli Enti procede alla loro sostituzione nelle forme e con le modalità previste per la nomina. I componenti subentrati restano in carica per il periodo di tempo che rimaneva a compiersi dai predecessori.
4. Ai sensi del combinato disposto dall'art. 44, 3° c. della Legge e dall'art. 78 2° c. del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267, gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al 4° grado. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala della seduta.

Art. 11 Indennità e compensi agli Amministratori.

1. La Conferenza degli Enti delibera le indennità ed i compensi da corrispondere al Presidente, al Vicepresidente ed al terzo componente del Consiglio di Amministrazione.

2. Per la determinazione di quanto sopra è fatto riferimento al trattamento economico del Sindaco del Comune capoluogo, comprese le modalità di aggiornamento, avuto riguardo al volume dell'attività svolta ed alle deleghe attribuite.
3. A fine mandato, agli Amministratori sarà corrisposto un trattamento economico pari ad una mensilità per ogni anno o frazione di anno di mandato espletato.

Art. 12 Convocazione e ordine del giorno.

1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, telefax, in via telematica, fissando il luogo, il giorno e l'ora della seduta, o di più sedute qualora i lavori del Consiglio siano programmati per più giorni.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese ed in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri in carica o dal Collegio dei revisori dei conti o comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno.
3. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare; il Consiglio di Amministrazione può tuttavia porre in discussione ed approvare argomenti non previsti nell'ordine del giorno purché vi sia il plenum dei Consiglieri in carica e se tutti manifestano il loro consenso alla discussione degli argomenti aggiunti.
4. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti nella loro residenza anagrafica, o al diverso indirizzo comunicato per iscritto dai medesimi.
5. Gli avvisi di convocazione devono essere inviati ai Consiglieri ed ai Revisori dei conti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione previo avviso da inviare, anche via telefax o in via telematica, entro la giornata precedente la seduta.
6. Il Consiglio si riunisce di norma nella sede legale dell'Azienda; può tuttavia decidere di tenere riunioni in luoghi diversi.

Art. 13 Disciplina delle sedute.

1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente dell'Azienda o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse partecipano il Direttore Generale o Dirigente delegato ed il Collegio dei Revisori dei conti. Il Consiglio di Amministrazione può, comunque, ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al Consiglio stesso, e può rendere pubblica una seduta con propria deliberazione motivata, stabilendo in tal caso le modalità e le forme dell'avviso di convocazione.
3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno due componenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione è assistito dal Direttore Generale o dal Dirigente delegato in qualità di Segretario.

Art. 14 Votazioni e validità delle deliberazioni.

1. Le votazioni sono sempre palesi. Possono essere segrete quando si tratti di questioni concernenti persone o quando espressamente richiesto da un Consigliere.
2. Le deliberazioni sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità la maggioranza è determinata dal voto di chi presiede il Consiglio di Amministrazione.

3. Il processo verbale della seduta contiene anche il testo delle deliberazioni approvate con i voti resi, nonché i pareri che il Consiglio ritenesse di richiedere al Direttore Generale ed ai Dirigenti.
4. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ha diritto di far risultare nel verbale i motivi del proprio voto.
5. Il processo verbale della seduta è sottoscritto da colui o da coloro che hanno svolto la funzione di Presidente e di Segretario.

Art. 15 Presidente e Vicepresidente.

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ACER, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, sovrintende al funzionamento dell'Azienda e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sull'operato del Direttore e dei Dirigenti.
2. A tal fine, il Presidente:
 - a) promuove e cura le relazioni con i soggetti, gli enti e gli organismi interessati all'attività dell'ACER;
 - b) esplica, nell'ambito della gestione complessiva dell'ACER, compiti di promozione, sviluppo e controllo;
 - c) sovrintende all'elaborazione dello schema di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio, che sottopone alla valutazione del Consiglio di amministrazione, redigendo le relazioni illustrative ad essi allegate;
 - d) adotta gli atti che gli sono stati delegati dal Consiglio di amministrazione.

3 Spetta inoltre al Presidente:

- a) adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima seduta successiva;
- b) promuovere e resistere alle liti nelle controversie davanti alla magistratura ordinaria ed amministrativa in ogni grado di giudizio con potere di transigere limitatamente, per questo aspetto, alle transazioni ex art. 183 del codice di procedura civile;
- c) ogni operazione di carattere patrimoniale che non modifichi la consistenza del patrimonio ACER, quali ad esempio costituzione di servitù, locazione di immobili;
- d) sottoscrivere gli atti e la corrispondenza, con esclusione di quanto attribuito al Direttore ed ai Dirigenti, e dei provvedimenti espressamente ad esso attribuiti da norme di legge o regolamentari;
- e) predisporre l'ordine del giorno delle materie da trattare nelle sedute del Consiglio di Amministrazione;

4 Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti, ed esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Art. 16 Collegio dei revisori dei conti.

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione, con funzioni di Presidente, e due effettivi e due supplenti nominati dalla Conferenza degli Enti. I revisori sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. I revisori che senza giustificato motivo non partecipano per tre sedute consecutive decadono automaticamente dalla carica. In caso di vacanza nel corso del quinquennio, si provvede alla sostituzione con le modalità di cui al comma 1. Il nuovo revisore scade insieme con quelli in carica.
3. Il compenso dei revisori è fissato, all'atto della nomina, dalla Giunta regionale, ed è a carico dell'ACER.
4. Il Collegio dei revisori dei conti esplica il controllo interno sulla gestione dell'ACER, ed, in particolare:
 - a) vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità;
 - b) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
 - c) esamina il bilancio previsionale e le relative variazioni ed assestamento;
 - d) accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa.
5. Il Collegio dei revisori dei conti può chiedere al Presidente e alla dirigenza notizie sull'andamento dell'ACER. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.
6. Il Collegio dei revisori dei conti, qualora riscontri gravi irregolarità amministrative e contabili nella gestione dell'ACER ha l'obbligo di riferirne immediatamente alla Conferenza degli Enti ed al Presidente della Giunta Regionale.
7. I Revisori dei conti hanno facoltà di assistere a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione e della Conferenza degli Enti nonché di prendervi la parola.
8. E' diritto dei Revisori:
 - a) ricevere la convocazione e l'ordine del giorno di tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b) prendere visione delle proposte di atti deliberativi, nonché degli atti preparatori prima della seduta di trattazione;
 - c) fare constare singolarmente l'eventuale motivato dissenso negli atti approvati dagli organi statutari.

Art. 17 Organizzazione aziendale.

1. La struttura organizzativa aziendale e le sue variazioni vengono determinate con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente secondo criteri di efficienza, economicità e produttività.
2. La dotazione organica del personale dell'Azienda è determinata dal Consiglio di Amministrazione e viene aggiornata sulla base di necessità di mutamenti strutturali o di sopravvenute esigenze.

Art. 18 Direzione Generale e Dirigenza.

1. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potrà essere prevista nella dotazione organica la figura del Direttore Generale. Qualora tale ruolo non venga ricoperto le funzioni, i compiti e le relative responsabilità vengono svolti dal Presidente.
2. Al Direttore Generale e agli altri Dirigenti spetta la gestione operativa dell'Azienda, nell'ambito del budget assegnato a norma del Regolamento di Contabilità, nonché l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

3. Il Direttore Generale e gli altri Dirigenti esercitano tutte le attribuzioni previste dalla legge, dai Regolamenti e dallo Statuto, compiendo tutti gli atti che non siano espressamente riservati ad organi dell'Azienda.
4. I poteri e le funzioni del Direttore Generale e dei Dirigenti sono stabiliti ed all'occorrenza modificati con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione che potrà altresì conferire deleghe di responsabilità operative, riguardanti esercizio di poteri di spesa, sottoscrizioni di atti o contratti, rilascio di documenti, promozione e resistenza nelle liti avanti l'autorità giudiziaria con potere di conciliare e transigere, funzioni, entro i limiti di legge, di ufficiale rogante ed altre analoghe.

Art. 19 Stato giuridico e trattamento economico del personale.

1. Al personale si applica il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici di settore, dagli artt. 2094 e seguenti del Codice Civile, nonché dalle disposizioni di legge in materia di lavoro subordinato.
2. Al Direttore Generale ed ai Dirigenti si applica il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti degli enti pubblici di settore e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 20 Formazione ed approvazione dei bilanci.

1. L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio di previsione annuale è lo strumento contabile che quantifica, programma e indirizza, in termini monetari, l'acquisizione e l'impiego dei fattori produttivi per lo svolgimento della gestione di ciascun esercizio nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario. Il bilancio preventivo, che predetermina il limite finanziario della gestione, è formulato sulla base dei criteri dell'art. 2423 bis del Codice Civile e secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del Codice Civile.
3. Il Consiglio di Amministrazione sottopone il bilancio di previsione all'approvazione della Conferenza degli Enti che deve avvenire entro il 31 dicembre di ciascun anno.
4. Il regolamento di amministrazione e contabilità individua le modalità di formazione e gli schemi del bilancio di previsione ed indica gli allegati che ne fanno parte integrante.
5. L'Azienda adotta il controllo di gestione quale metodo per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia con cui vengono perseguiti gli obiettivi gestionali.
6. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione deve predisporre il bilancio di esercizio secondo le disposizioni del regolamento di contabilità sottoponendolo alla Conferenza degli Enti, che deve approvarlo entro i due mesi successivi.
7. Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi a cura del Presidente dell'Azienda al Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima del termine fissato per l'approvazione.
8. Il Collegio dei Revisori deve redigere apposita relazione sui risultati dell'esercizio, sulla tenuta della contabilità e può avanzare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. La relazione del Collegio dei Revisori dei conti deve essere depositata presso la sede dell'ACER quindici giorni prima del giorno fissato per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Art. 21 Risultati di esercizio.

1. L'utile di esercizio deve essere destinato nell'ordine:
 - a) al ripiano delle eventuali perdite degli esercizi precedenti;
 - b) alla costituzione del fondo di riserva ordinario;
 - c) alla costituzione del fondo di riserva straordinario.
2. Alla costituzione del fondo di riserva ordinario si provvede assegnandovi non meno di un ventesimo degli utili netti annuali fino a che il medesimo abbia raggiunto almeno il 5% del patrimonio netto dell'Azienda.
3. Nell'ipotesi di perdita di esercizio si provvede alla sua copertura con il fondo di riserva e, in caso di insufficienza, con il rinvio della perdita agli esercizi successivi.
4. Nel caso in cui il patrimonio netto, in conseguenza a perdite derivanti dall'attività di gestione, risulti diminuito di oltre un terzo, il Consiglio di Amministrazione riferisce alla Conferenza degli Enti sulla situazione economico - patrimoniale dell'Azienda con le osservazioni del Collegio dei Revisori dei conti, ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 22 Partecipazione dell'utenza.

1. Al fine di garantire la partecipazione degli utenti alla gestione dell'ACER e l'esercizio dei loro diritti sindacali, è istituita una sede di confronto tra la Conferenza degli Enti, le confederazioni sindacali e le rappresentanze sindacali dell'utenza, per l'esame congiunto delle problematiche relative alle politiche abitative del territorio di competenza. Le modalità ed i tempi dei confronti periodici saranno disciplinati da protocolli di intesa; le materie trattate faranno particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni, dei piani di attività del settore, alla gestione del patrimonio di ERP.
2. L'ACER assicura le necessarie informazioni sia agli utenti che alle loro organizzazioni sindacali, stipulando, ove se ne ravvisi l'opportunità, appositi protocolli d'intesa con queste ultime. Nell'ambito dei rapporti disciplinati da detti protocolli rappresentanti dell'utenza potranno avanzare proposte al Consiglio d'amministrazione nelle materie che riguardano direttamente gli utenti.
3. L'ACER, per conto dei Comuni promuove ed attiva l'autogestione da parte degli assegnatari dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione ordinaria degli immobili.

Art. 23 Modalità di trasformazione e di scioglimento.

1. La proposta di scioglimento, con conseguente liquidazione dell'ACER deve essere deliberata dalla Conferenza degli Enti con la maggioranza dei tre quarti del valore dell'ACER e la maggioranza assoluta dei componenti, e limitatamente alla proposta di scioglimento, soltanto in caso di accertata impossibilità a continuare a perseguire le finalità istituzionali o di perdita della metà del patrimonio.
2. Contestualmente alla delibera di scioglimento, la Conferenza provvede alla nomina del liquidatore. Il liquidatore, soddisfatti gli obblighi assunti verso i terzi, rimborsa le somme che gli enti ed i privati, quando non siano state date a fondo perduto, versarono per costituire il patrimonio dell'ACER.
3. L'eventuale avanzo di patrimonio è devoluto ai Comuni ed alla Provincia in proporzione alle quote di titolarità dell'ACER detenute da ciascuno.

4. Il personale dipendente e dirigente dell'ACER al momento del suo scioglimento è inserito negli organici degli Enti titolari dell'ACER, con le modalità individuate dal regolamento di cui al comma 2, art. 50 della legge regionale 8/8/2001 n. 24.

Art. 24 Disposizioni finali.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla L.R. 8 agosto 2001 n. 24, nonché alle norme di legge in vigore ed in particolare alle disposizioni nazionali e regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.